



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MEMMO	ANDREA	Presidente
☐	TOSI	SERGIO MARIO	Relatore
☐	DELL'ANNA	ANNA RITA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1131/2019
depositato il 21/05/2019

- avverso SIL. RIFIUTO IRAP 2010
- avverso SIL. RIFIUTO IRAP 2011
contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE
VIALE SAN NICOLA, 2

proposto dal ricorrente:

M. [REDACTED] S. [REDACTED]
[REDACTED] LE

difeso da:

SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO 12 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1131/2019

UDIENZA DEL

29/06/2020 ore 09:31

N°

989

PRONUNCIATA IL:

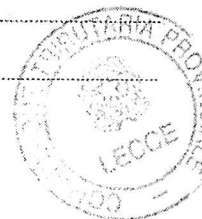
29 GIU. 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 LUG. 2020

Il Segretario

Fabio Marrocco
Segretario Tributario



Svolgimento del processo

M. S. [redacted], con ricorso notificato in data 1.2.2019 impugnava il silenzio-rifiuto tenuto dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per le annualità 2010 e 2011 ammontanti a complessivi € 11.351,41, istanza motivata dal fatto che la richiedente, in quanto medico chirurgo in regime di convenzione con la Asl di Lecce, esercita la professione con beni strumentali non eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e in assenza di alcun sostituto avente l'abilitazione di pediatra, ossia con modalità prive del presupposto dell'autonoma organizzazione. A sostegno del ricorso la contribuente ribadisce le circostanze addotte nell'istanza e d'anzì riferite ed eccepisce il difetto dei presupposti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446/97. Conclude chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del rifiuto tacito, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del difensore antistatario.

L'Agenzia delle Entrate, si costituiva in giudizio con memoria di controdeduzioni in data 28.6.2019 deducendo, a confutazione delle avverse deduzioni, che dal sistema informatico GERICO-Studi di Settore, nonché dalle interrogazioni delle dichiarazioni dei redditi presentati risultano due luoghi di esercizio dell'attività professionale della ricorrente e compensi a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale svolta per € 47.800,00 non documentati, partecipazione a studi associati pari al 33% non documentata, e di beni strumentali parzialmente documentati.

Con memoria ex art.32 d.lgs. 546/1992 la ricorrente contestava le deduzioni dell'Agenzia convenuta, replicando che dal libro dei beni ammortizzabili relativo alle annualità in questione si evinceva essersi avvalsa esclusivamente di beni necessari ed essenziali alla professione medica (bilancia, apparecchio misuratore della pressione arteriosa, pc, scrittorio medico), che erroneamente l'Ufficio aveva sostenuto che l'attività professionale venisse svolta avvalendosi di due studi, in quanto, come risultava dalle dichiarazioni dei redditi, l'immobile sito in R. [redacted] coincideva con la residenza della contribuente dove ella dichiarava di tenere la contabilità, e che i compensi corrisposti a terzi erano afferenti il compenso di F. [redacted], assunta con contratto di lavoro *part time* per l'espletamento delle sole funzioni di segretaria, livello di qualifica 4, tanto ricavandosi dal contratto di lavoro versato in atti. Invocava, infine, il giudicato esterni scaturente dalla sentenza di questa Commissione n.2178/03/2019 che aveva riconosciuto alla ricorrente il rimborso IRAP per le annualità 2007-2008 ed inoltre dalla ordinanza della Suprema Corte di cassazione n.8729 del 2018 relativa alle annualità dal 2001 al 2006.

All'udienza del 29.6.2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo la menzionata sentenza di legittimità, peraltro ribadita dalla giurisprudenza successiva, *"il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive"*.

Aggiungasi che la sussistenza o l'insussistenza del presupposto di imposta va verificato caso per caso ed anno per anno, spettando in ogni caso al contribuente che "ritratti" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza dell'autonoma organizzazione: Sez. 5 - , Sentenza n. 6239 del 05/03/2020).

Orbene, in forza del condiviso orientamento della Corte nomofilattica sopra richiamata, alla odierna ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al richiesto rimborso dell'IRAP.

Ed invero, il contribuente ha dato prova dell'assenza di indici autonoma organizzazione, dimostrando che la strumentazione impiegata nella sua attività è di valore non eccedente il minimo indispensabile, secondo l'*id quod plerumque accidit*, dagli standard di qualità imposti dall'attività professionale svolta, l'esistenza di un solo studio professionale e di un dipendente *part time* con mansioni esecutive.

In particolare, come condivisibilmente osservato nella memoria ex art.32 d.lgs 546/1992: "Com'è agevole desumere dal libro dei beni ammortizzabili relativo alle annate 2010 e 2011 (si veda All.16 del ricorso introduttivo), la dott.ssa M. [redacted], per lo svolgimento della propria attività professionale, si è avvalsa esclusivamente di beni necessari ed essenziali alla professione medica, così come denunciato dalla normativa vigente. Segnatamente, la dott.ssa M. [redacted] ha potuto disporre di: una bilancia, dell'apparecchio per la misurazione della pressione, del pc, dello scrittoio medico ecc....; trattasi di beni, con tutta evidenza, strettamente funzionali e strumentali alla professione medica (...) occorre rilevare l'assoluta infondatezza delle contestazioni ex adverso formulate, anche nella parte in cui l'Ufficio sostiene che "i beni strumentali sono stati parzialmente documentati". Contrariamente a ciò, si fa presente che la dott.ssa M. [redacted] ha sin da subito fornito il libro dei beni ammortizzabili del 2010 e 2011, dal quale emerge chiara l'indicazione dei mezzi minimi per lo svolgimento dell'attività sanitaria, quali la bilancia, il misuratore della pressione arteriosa, l'autovettura ecc... (si veda Doc. 16 allegato al ricorso introduttivo)".

Inoltre: "L'Ufficio sostiene, erroneamente, che la dott.ssa M. [redacted] svolga la propria attività medico-professionale avvalendosi di due studi, entrambi attrezzati ed utilizzati -a suo dire -per l'attività sanitaria, giustificando così la ricorrenza del requisito della autonoma organizzazione tale da legittimare la debenza dell'Irap.

Contrariamente a ciò (...) l'immobile sito in R. [redacted] alla via [redacted] - ritenuto da controparte quale seconda sede di attività professionale della dott.ssa M. [redacted] - altro non è che la residenza della professionista, dove ella dichiara di detenere la contabilità, come è agevolmente desumibile dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2010 e 2011 (si allegano le dichiarazioni dei redditi; n.b.: la numerazione degli allegati segue quella del ricorso introduttivo, Doc.19 e Doc.20).

L'odierna ricorrente, infatti, sin dal 2001 ha svolto la propria attività professionale in via N. [redacted], periodo in cui la dott.ssa M. [redacted] aveva costituito una associazione tra professionisti con altri due medici al solo fine di condividere le spese di gestione dello studio (si veda atto costitutivo dell'associazione Doc.21).

Certamente pretestuosa appare l'ulteriore eccezione dell'Ufficio, nella parte in cui sostiene che siano stati corrisposti a terzi compensi per prestazioni di lavoro dipendente per la somma di euro 47.800,00 "non documentati" (...) infatti, che le spese ivi contestate afferiscono esclusivamente agli esborsi sostenuti dall'associazione e poi ribaltate tra gli stessi medici facenti parte di questa.

Nella specie, trattasi di spese afferenti il compenso della sig.ra F. [redacted], assunta con regolare contratto di lavoro *pari-time* per l'espletamento delle sole funzioni di segretaria, livello di qualifica 4 (si veda contratto di lavoro Doc.22). Per maggiore chiarezza, si allega anche il relativo contratto nazionale di lavoro a riprova che tale livello di qualifica n.4 preveda esclusivamente funzioni di mera segreteria (Doc.23). Per tali motivi, si evidenzia che tutte le spese sostenute per conto dell'associazione - tanto quelle per la pulizia quanto per la segreteria - venivano ribaltate quota parte ai medici che ricevevano, così, puntuale ricevuta (si vedano ricevute di spesa del 2010 e 2011, Doc.24)".

Sulla base delle svolte considerazioni la pretesa di rimborso della contribuente è fondata e il ricorso deve trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

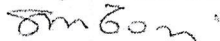
P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso avverso il silenzio rifiuto e dichiara il diritto al rimborso delle imposte richiesto; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, iva e Cpa come per legge, nonché rimborso del C.U.T., da distrarsi in favore dell'avv. Matteo Sances, che se ne è dichiarato anticipatario.

Lecce, 29.6.2020

Il giudice est.

Dr. Sergio Mario Tosi



Il presidente

Dr. Andrea Memmo

